**ISTITUTO TECNICO STATALE ECONOMICO E TECNOLOGICO**

**“Manlio CAPITOLO”**

Via Santi Quaranta snc – 75028 Tursi (MT) - tel. 0835/533378 - fax: 0835/532714 - email: m**ttd020001@istruzione.it** - pec: m**ttd020001@pec.istruzione.it** - sito web: [**http://www.itcgtursi.edu.it**](http://www.itcgtursi.edu.it) Codice Fiscale: **91000190776** - Codice Meccanografico: **MTTD020001**

**CONVENZIONE FINALIZZATA ALL’EFFETTUAZIONE**

**DI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO – (ALTERNANZA SCUOLA LAVORO)**

**Tirocini curricolari**

TRA

L’Istituto Tecnico Statale “\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_” con sede in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ d’ora in poi denominato “Istituto scolastico”, rappresentato dal dott. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_\_\_\_\_ in qualità di Dirigente Scolastico Codice Fiscale \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

E

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_con sede legale in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_, Codice fiscale/ partita I.V.A. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, d’ora in poi denominato “Soggetto ospitante” rappresentata dal Sig. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, in qualità di (Legale Rappresentante) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Codice Fiscale \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Premesso**

che:

* la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno fi­nanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021"* (legge di Bilancio 2019) ha disposto la ridenominazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro di cui al decreto le­gislativo 15 aprile 2005, n. 77, in ***''PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO****"*
* l’Istituto proponente riconosce l’efficacia della metodologia didattica dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento per avvicinare il mondo dell’istruzione al mondo delle imprese diffondendo la cultura del lavoro, favorendo lo scambio di informazioni ed esperienze utili agli studenti futuri lavoratori e alle aziende e pertanto ha inserito nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa in modo strutturale i Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento;
* come previsto dai DD.PP.RR. del 15 marzo 2010, n. 87, 88, 89, riguardanti i Regolamenti di riordino degli istituti professionali, tecnici e liceali, Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento sono una metodologia didattica del sistema dell'Istruzione ed in relazione agli obiettivi dei diversi indirizzi di studio, essa è mirata a sostenere l'innovazione educativa e a rafforzare l'efficacia dell'insegnamento;
* ai sensi dell’art. 1 DLgs 77/05, i Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento costituiscono una modalità di realizzazione dei corsi del secondo ciclo, sia nel sistema dei licei, sia nel sistema dell’istruzione e della formazione professionale, per assicurare ai giovani l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
* ai sensi del art. 1 della legge 107/2015 commi da 33 a 43, come modificato dalla L 30 dicembre 2018, n. 145 Articolo 1 comma 784, al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti, i Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, sono attuati, per una durata complessiva, nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi, di almeno di almeno 180 ore negli istituti tecnici. I Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento sono inseriti nei piani triennali dell'offerta formativa;
* le Linee guida nazionali “Costruiamo insieme l’Alternanza Scuola – Lavoro” e il documento “Attività di alternanza scuola lavoro - Guida operativa per la scuola” pubblicata dal MIUR 8 ottobre 2015 forniscono indicazioni metodologiche e strumenti utili alla realizzazione dei percorsi di ASL;
* il Decreto Ministeriale 3 novembre 2017 n° 195 ha definito la “Carta dei diritti e doveri degli studenti in alternanza”, recepita nella presente convenzione e nei progetti formativi collegati;
* il Decreto Ministeriale 774 del 4 settembre 2019 - ai sensi dell’articolo 1, comma 785, legge 30 dicembre 2018, n. 145- con il quale sono state emanate le **Linee Guida** in merito ai percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento;
* I Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento sono soggetti all’applicazione del D.Lgs. 9 aprile 2008, n .81 e successive modifiche in merito alla salute e sicurezza;

si conviene quanto segue:

**Art.1 – Oggetto**

1. Ai sensi dell’art. 4 della legge 53/2003 e del Decreto Legislativo 15 aprile 2005 n. 77 il Soggetto ospitante \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ si impegna ad accogliere presso le proprie strutture site in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_, n. \_\_ allievo/i in tirocinio scuola lavoro su proposta dell’Istituto Scolastico \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
2. I Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento, ai sensi dell’art. 1, comma 1 del DLgs 77/2005, non costituiscono rapporto di lavoro o collaborazione professionale ad alcun titolo; è invece concepito come parte integrante dell'offerta formativa dell’istituto scolastico.
3. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, lo studente in tirocinio è equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato.
4. L’accoglimento dello/degli studente/i minorenni per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non fa acquisire agli stessi la qualifica di “lavoratore minore” di cui alla L. 977/67 e successive modifiche.
5. La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite è dell’istituzione scolastica.
6. L’attività di formazione ed orientamento dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento è congiuntamente progettata e verificata da un docente tutor interno, designato dall’istituzione scolastica, e da un tutor formativo della struttura, indicato dal soggetto ospitante, denominato tutor formativo esterno;

**Art.2 – Obblighi dell’Istituto (soggetto promotore)**

1. I Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento sono progettati, attuati, verificati e valutati, sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica, sulla base della presente convenzione (DLgs 77/2005 Art. 1 Comma 2).
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l’attività formativa è seguita e verificata da un tutor scolastico designato dall’Istituto in veste di responsabile didattico-organizzativo in collaborazione con un responsabile designato dal soggetto ospitante (tutor formativo esterno).
3. L’Istituto assicura lo studente contro gli infortuni sul lavoro presso l’Inail con i criteri della gestione “Conto Stato” (D.P.R. n. 156, art.2, del 09.04.1999), nonché con una polizza infortuni e responsabilità civile presso la compagnia con cui l’Istituto scolastico ha contratto polizza di assicurazione integrativa. (Gli estremi della polizza sono riportati nel Progetto formativo personalizzato).
4. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 del d.lgs. 81/2008 il soggetto promotore si fa carico dei seguenti obblighi:
   1. tener conto delle capacità e delle condizioni della struttura ospitante, in rapporto alla salute e sicurezza degli studenti impegnati nelle attività di PCTO;
   2. informare/formare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luo­ghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 d.lgs. 81/2008;
   3. designare un tutor interno che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP).
5. Il soggetto promotore si impegna a svolgere a favore dello studente un corso formativo in materia di sicurezza ed igiene degli ambienti di lavoro in conformità alle previsioni sulla formazione generale e specifica date dal titolo 1 D.lgs. 81/2008. Il soggetto promotore fornirà al soggetto ospitante i certificati della formazione già effettuata. Nel caso venga valutata l’esigenza di una integrazione della formazione specifica le parti concorderanno le modalità, i tempi e gli oneri per il suo espletamento.
6. Per gli allievi minorenni, l’istituto si impegna ad acquisire il consenso scritto dei genitori facendo sottoscrivere il Progetto formativo personalizzato.
7. Il soggetto promotore si impegna a custodire presso i propri archivi, a disposizione della Regione (Agenzia Regionale del Lavoro), delle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché delle rappresentanze sindacali, copia della convenzione e del Progetto formativo personalizzato.

**Art.3 - Obblighi del Soggetto ospitante**

1. Al soggetto ospitante spetta l’obbligo di favorire l’esperienza dello studente nell’ambiente di lavoro permettendogli di acquisire la conoscenza diretta delle tecnologie, dell’organizzazione aziendale nonché la visualizzazione dei processi produttivi e delle fasi di lavoro e a individuare il tutor esterno in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità ade­guate in materia;
2. Il soggetto ospitante si impegna garantire al beneficiario/ai beneficiari del percorso, per il tramite del tutor della struttura ospitante, l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell'attività di PCTO, non­ché la dichiarazione delle competenze acquisite nel contesto di lavoro;
3. Il soggetto ospitante si impegna a rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro e a valutare le capacità e le condizioni dello studente al momento di determinarne i compiti, in modo da tutelare la sua salute e la sua sicurezza.
4. Il soggetto ospitante si impegna a fornire allo studente adeguata istruzione, adeguato addestramento ed a prendere le misure atte a scongiurare eventuali rischi per la sua sicurezza.
5. Il soggetto ospitante si impegna a fornire allo studente i dispositivi di protezione individuale necessari a svolgere le sue mansioni, salvo diversi accordi riportati nel progetto formativo.
6. Il soggetto ospitante si impegna a far svolgere le attività in una sede conforme alle previsioni in materia di sicurezza ed igiene degli ambienti di lavoro in conformità alle norme vigenti. La sede di svolgimento e le date con gli orari di entrata e uscita saranno definiti nel progetto formativo. In ogni caso la durata giornaliera non sarà superiore alle 8 ore e la durata settimanale non sarà superiore alle 40 ore.
7. L’allievo non sarà adibito a mansioni considerate a rischio secondo l’art 41 del DLgs 81/2008 pertanto non è necessaria l’attivazione della sorveglianza sanitaria – (Oppure nel caso in cui l’allievo sia adibito a mansioni considerate a rischio secondo l’art 41 del DLgs 81/2008 il soggetto ospitante sottoporrà l’allievo a sorveglianza sanitaria. I costi relativi alla sorveglianza sanitaria sono a carico di …………... ).
8. Nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) del soggetto ospitante sarà previsto anche una sezione dedicata agli studenti tirocinanti.
9. Il soggetto ospitante si impegna a garantire il persistere nel tempo delle condizioni di sicurezza evidenziate nel DVR (in particolare quelle di cui alla “sezione dedicata agli studenti tirocinanti” per il tempo in cui gli studenti entreranno in azienda) ed a comunicare con immediatezza le eventuali variazioni delle condizioni di lavoro significative ai fini della tutela della sicurezza dei lavoratori, secondo quanto previsto dall’art. 29 comma 3 del D.Lgs n. 81/08;
10. L’allievo, durante il periodo di effettuazione del tirocinio è sottratto alla vigilanza dell’istituto scolastico ed affidato a quella del soggetto ospitante, che nei suoi confronti esercita le responsabilità di cui all’articolo 2048 del Codice Civile.
11. Il soggetto ospitante acconsente a che l’Istituto attui un monitoraggio sulle attività previste, sulle aspettative e sul grado di soddisfazione dell’allievo, e a consentire al tutor del soggetto promotore di contattare il beneficiario/i beneficiari del per­corso e il tutor della struttura ospitante per verificare l'andamento della formazione in con­testo lavorativo, per coordinare l'intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale.
12. In caso di incidente presso la sede di svolgimento del tirocinio, il Soggetto ospitante si impegna a segnalare l’evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, all’Istituto Scolastico che provvederà alla denunzia all’INAIL e all’attivazione dell’assicurazione RC.

**Art.4 – Attività di tutoraggio**

1. Il docente tutor interno, designato dall’istituzione scolastica o formativa tra coloro che, avendone fatto richiesta, possiede titoli documentabili e certificabili (DLgs 77/2005) e con adeguata formazione e competenze in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, svolge le seguenti funzioni:
   1. elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);
   2. assiste e guida lo studente nei percorsi di Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento;
   3. gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento, rapportandosi con il tutor esterno;
   4. monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
   5. valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;
   6. promuove l’attività di valutazione sull’efficacia e la coerenza dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento, da parte dello studente coinvolto;
   7. informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell’eventuale riallineamento della classe;
   8. assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per i Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.
   9. per le problematiche relative alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro si avvale di professionalità adeguate in materia sicurezza (es.RSPP).
2. Il tutor formativo esterno, designato dal soggetto ospitante con adeguate competenze in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (formazione di preposto ai sensi del DLgs81/08), svolge le seguenti funzioni:
   1. collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell’esperienza di tirocinio;
   2. favorisce l’inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso;
   3. garantisce l’informazione dello/i studente/i sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne;
   4. pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;
   5. coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell’esperienza;
   6. fornisce all’istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l’efficacia del processo formativo.
3. Le due figure dei tutor condividono i seguenti compiti:
   1. predisposizione del percorso formativo personalizzato, anche con riguardo alla disciplina della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il docente tutor interno dovrà collaborare col tutor formativo esterno al fine dell’individuazione delle attività richieste dal progetto formativo e delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente;
   2. controllo della frequenza e dell’attuazione del percorso formativo personalizzato.
   3. raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo;
   4. elaborazione di un report sull’esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe;
   5. verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all’art. 20 D. Lgs. 81/2008. In particolare la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal percorso formativo saranno segnalati dal tutor formativo esterno al docente tutor interno affinché quest’ultimo possa attivare le azioni necessarie.

**Art.5 - Obblighi dell’allievo**

1. Durante lo svolgimento dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento l’allievo è tenuto a svolgere le attività previste dal Progetto formativo personalizzato;
2. L’allievo si impegna attraverso la firma del Progetto formativo personalizzato a osservare rigorosamente le disposizioni del soggetto ospitante in materia di sicurezza e di igiene del lavoro nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo.
3. Per gli allievi minorenni il progetto formativo personalizzato è sottoscritto anche da un genitore.
4. L’allievo risponde dei danni causati a sé o a terzi per l’inosservanza delle norme di comportamento e delle regole di sicurezza interne il soggetto ospitante.
5. Nel caso l’allievo sia momentaneamente impossibilitato a recarsi presso la sede in cui svolge il tirocinio deve informare il tutor aziendale e il tutor scolastico prima dell’inizio dell’attività.
6. Durante lo svolgimento dell’Alternanza Scuola - Lavoro l’allievo è tenuto a mantenere la necessaria confidenzialità per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, e quindi tutto ciò che ha acquisito durante lo svolgimento dell’attività e relativo alla proprietà intellettuale del soggetto ospitante.
7. Al termine dell'attività di tirocinio, lo studente redigerà una relazione in merito all'esperienza svolta, con le modalità individuate di concerto tra l'istituzione scolastica e la struttura ospitante.

**Art 6 – Progetto formativo personalizzato**

1. Per ciascun allievo beneficiario del Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento inserito nella struttura ospitante in base alla presente Convenzione è predisposto un progetto formativo personalizzato, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell’indirizzo di studi, contenente
2. il nominativo dello studente;
3. i nominativi del tutor scolastico designato dall’Istituto e del responsabile del soggetto ospitante (tutor formativo esterno);
4. le date, gli orari e la sede in cui si svolgerà il tirocinio;
5. gli obiettivi e le modalità di svolgimento dell’attività di tirocinio, con l’indicazione dei tempi di presenza presso il Soggetto ospitante;
6. l’individuazione delle strutture del Soggetto ospitante (stabilimenti, sedi, reparti, uffici, ecc.) presso cui si svolge l’attività di tirocinio;
7. gli estremi identificativi dell’assicurazione per la responsabilità civile.

**Art.7 Valutazione**

1. I tutor interno ed esterno condividono i seguenti compiti:

* predisposizione del progetto formativo personalizzato. In particolare, il tutor interno dovrà collaborare col tutor esterno al fine dell’individuazione delle mansioni/attività richieste dal Progetto formativo personalizzato.
* controllo della frequenza e dell’attuazione del progetto formativo personalizzato;
* raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo.

2. Al termine dell’attività il tutor formativo esterno, di concerto con il tutor designato dal soggetto promotore, redigeranno una relazione comprendente il riscontro delle presenze dello studente, l'elenco delle esperienze maturate, i risultati ottenuti, gli elementi per effettuare una valutazione del raggiungimento delle effettive competenze acquisite da parte dello studente sulla base di una modulistica predisposta allo scopo. Gli studenti prenderanno visione e sottoscriveranno le relazioni così predisposte.

**Art. 8 - Trattamento dei dati personali e obblighi di riservatezza**

1. Le Parti si impegnano a conformarsi:

* ad ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 concernente la “tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati” (di seguito “GDPR”) a partire dal giorno della sua piena applicazione;
* al Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018 n. 101 recante le disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
* ai provvedimenti dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Ciascuna Parte riconosce ed accetta che i dati personali (es. nominativi, indirizzo email aziendale, ecc.) relativi all’altra Parte, nonché i dati personali di propri dipendenti / collaboratori / docenti / tutor / studenti, coinvolti nelle attività di cui alla presente Convenzione, saranno trattati dall’altra Parte in qualità di titolare per finalità strettamente funzionali alla instaurazione e all’esecuzione della Convenzione stessa ed in conformità con l’informativa resa da ognuna ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del GDPR che l’altra Parte si impegna sin da ora a portare a conoscenza dei propri dipendenti / collaboratori / docenti / tutor / studenti, nell'ambito delle proprie procedure interne. Resta inteso che i dati saranno trattati, secondo principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare i diritti e le libertà fondamentali, nel rispetto di misure tecniche e organizzative adeguate per assicurare un opportuno livello di sicurezza in relazione al rischio, con modalità manuali e/o automatizzate, cartacee e/o digitali.

1. Il Soggetto promotore acconsente che il Soggetto ospitante tratti i dati personali degli studenti per la finalità di esecuzione di una serie di progetti di alternanza scuola lavoro così come previsto dalla normativa vigente, in particolare la legge 107/2015 relativamente all’obbligatorietà dei percorsi di alternanza scuola-lavoro stesso, e garantito e consentito altresì dall’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali (vedasi Vademecum “La scuola a prova di privacy” anno 2016, consultabile al sito dell’Autorità medesima). Per tale motivo le Parti si danno atto che nell’esecuzione della presente Convenzione il Soggetto promotore e il Soggetto ospitante svolgono il ruolo di titolari autonomi del trattamento, in conformità con quanto previsto dagli artt. 4, 24, 26-29, 37-39 e 82 del  GDPR .
2. Il Soggetto promotore e il Soggetto ospitante si impegnano a mantenere la riservatezza in merito alle informazioni di cui dovessero venire a conoscenza nell’ambito di esecuzione della presente Convenzione e ai termini della Convenzione stessa e tale obbligo di riservatezza rimarrà valido durante la vigenza della Convenzione e per 5 anni dopo la scadenza/risoluzione della Convenzione.

**Art 9 Durata**

1. La presente convenzione ha validità per il corrente anno scolastico.
2. È possibile l’interruzione anticipata dell’attività di tirocinio per iniziativa dell’Istituto (anche eventualmente su richiesta dell’allievo) o del soggetto ospitante, se giustificata da valide ragioni. Il soggetto ospitante dovrà dare tempestiva comunicazione dell’interruzione anticipata al soggetto promotore attraverso il tutor scolastico. È pure ammessa la proroga dell’attività di tirocinio, previo accordo tra le parti e comunque entro i limiti temporali di cui alla normativa vigente.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(firma per il soggetto promotore) ......................................

(firma per il Soggetto ospitante) ......................................